



Terme di Sciacca S.p.A

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO-N.6 DEL 04/06/2020

OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL' AVV. MARIA CRISTINA CUCCHIARA CONTRO ZOCCA GIULIANA.

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di Giugno, in Sciacca, il Dott. Carlo Turriciano, liquidatore della Terme di Sciacca S.p.A.;

VISTO il verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 20/06/2011 con il quale lo scrivente è stato nominato Liquidatore della Società;

PREMESSO

- che alla Società "Terme di Sciacca S.p.A. in L.O." -, in data 27/01/2020, è stato notificato un atto di citazione afferente il giudizio di cui al RG n°251/A/2020 pendente innanzi il Giudice di Pace di Sciacca -, promosso dalla sig.ra Zocca Giuliana;

CONSIDERATO

- che l'udienza di prima comparizione è stata fissata per il 14 Luglio 2020;

- che si rende necessario costituirsi in giudizio al fine di tutelare gli interessi giuridici della Società dinanzi alle pretese creditizie della Sig.ra Zocca Giuliana;

DATO ATTO che questa Società non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno di un incarico legale;

VALUTATO che l'art.17, comma 1, lettera d) del d.L.gs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09/02/1982, n.31 e ss.mm.ii.".

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 12, relative all'Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, per le quali:

- L'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti (contratti esclusi).
- L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile laddove non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico e l'organigramma del Comune.
- In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.
- ...
- L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali: in tal caso l'affidamento diretto può ritenersi, inoltre, conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici per l'assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema

Terme di Sciacca S.p.A

Via Agatocle n.2 - 92019 SCIACCA

Tel. - fax 0925 080410

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

CONSIDERATO che l'oggetto del presente atto si configura come conferimento ad hoc, consistendo nella trattazione di una singola controversia e pertanto sottoposto al regime di cui al predetto art. 17;

RICHIAMATA anche la sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18 della Corte di Giustizia dell'Unione europea per la quale, l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza ed è escluso dall'ambito delle direttive degli appalti;

EVIDENZIATA, quindi, la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015, che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, prevede la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma, a prescindere dal procedimento CONSIP, sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede che fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si può procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

RITENUTO, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce per il conferimento in parola adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che per specificità della materia del contendere, è stato individuato nell'Avvocato Maria Cristina Cucchiara, con studio avente sede in Sciacca, via delle Edele n.10, il professionista esterno cui chiedere un preventivo per affidare l'incarico in parola, in quanto professionista adeguato all'oggetto, in possesso della competenza professionale richiesta e la cui individuazione garantisce "l'equa ripartizione degli incarichi" (parere del CdS n. 2017/2018);

VISTA la richiesta di preventivo, trasmessa via PEC in data 18/05/2020, all'avvocato Maria Cristina Cucchiara;

VISTO il preventivo, inviato in data 28/05/2020 dall'Avvocato Cucchiara, che ha offerto l'importo di € 671.00, oltre oneri come per legge;

tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

ART. 1 – Affidare l'incarico di assistenza legale della Società all'Avv. Maria Cristina Cucchiara del foro di Sciacca delegandolo a rappresentarla e difenderla nell'ambito del procedimento promosso dalla Sig.ra Zocca Giuliana dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti per i motivi indicati in premessa, conferendogli al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge;

ART. 2 – Approvare i rapporti tra questa Società ed il professionista incaricato, anche sotto il profilo economico, che rimangono disciplinati dall'art.2222 e ss. cod. civ. attraverso apposito

Terme di Sciacca S.p.A

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. – fax 0925 080410

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

contratto di attribuzione incarico professionale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che le parti si impegnano a sottoscrivere fin da adesso.

ART. 3 – Stabilire un compenso forfettario all'Avv. Maria Cristina Cucchiara di € 671,00 oltre a quanto dovuto per legge.

ART. 4 - di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

ART. 5 - di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

IL LIQUIDATORE

(Dott. Carlo Turriciano)

Terme di Sciacca S.p.A

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. – fax 0925 080410

P.IVA 02432200844